



Comune di Bioggio
casella postale 169
6934 Bioggio
091 611 10 51
cancelleria@bioggio.ch
www.bioggio.ch

Qui Bioggio

Informazioni del Municipio

ottobre 2011

Vertenza intercorsa tra l'Azienda Cantonale dei Rifiuti e il Comune di Bioggio

Il Municipio ha deciso di fornire alla popolazione una corretta informazione sul contenzioso che l'ha opposto inizialmente all'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR), a cui è subentrata in seguito l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

Origine della vertenza

Nel 1965 fu costruito e messo in funzione a Bioggio un impianto per l'incenerimento dei rifiuti. Nell'ottobre 1988 il Consorzio per l'eliminazione dei rifiuti del Luganese (CERL) stipulò una convenzione che concedeva al comune di Croglio la gratuità dell'eliminazione e del trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) a titolo di compensazione per il maggior aggravio ambientale per la discarica ubicata sul suo territorio. Lo stesso mese di ottobre il Municipio di Bioggio chiese al CERL lo stesso trattamento per motivi di equità tenuto conto degli impianti situati sul proprio comprensorio. Nell'aprile 1989 fu firmata tra il Municipio di Bioggio e il CERL una convenzione che riconosceva al comune di Bioggio, a far stato dal 1° gennaio 1988 e **"fintanto che sul territorio del comune di Bioggio esisteranno impianti di smaltimento rifiuti"**, la gratuità dell'eliminazione dei rifiuti solidi urbani provenienti dal proprio territorio giurisdizionale.

Nel giugno 1991 l'inceneritore di Bioggio fu messo fuori servizio. Con lettera dell'11 agosto 1995 l'ESR (subentrato al CERL) informava il Municipio di Bioggio che, non essendo più previsto a Bioggio il futuro inceneritore, erano venuti a cadere i motivi alla base del diritto all'eliminazione gratuita dei RSU e che a partire dal 1° gennaio 1996 sarebbe stata applicata la tariffa valida per tutti gli altri utenti. Nell'ottobre 1995 il Municipio di Bioggio insorse contro questa comunicazione, rivendicando il proprio diritto all'esenzione dalle tasse di smaltimento dei rifiuti in quanto sul territorio comunale rimanevano altri impianti (e in seguito furono costruiti dei nuovi) che continuavano a creare notevoli disagi ambientali. A partire dal gennaio 1996 il comune ha quindi respinto e rifiutato di pagare tutte le fatture emesse dall'ESR (e in seguito ACR) per le tasse di smaltimento dei RSU.

Proseguo della vertenza

Tra le parti furono intavolate delle trattative che non hanno però permesso di appianare le divergenze sorte in merito all'interpretazione della citata convenzione. Nel dicembre 1999, su iniziativa del Direttore del Dipartimento del territorio interpellato dal comune, l'ESR formulava la proposta di liquidare le tasse per il periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla chiusura della discarica della valle della Motta, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2001, mediante pagamento del 50% dell'importo preteso. La convenzione, accettata dal Municipio, non fu però ratificata dal Consiglio comunale (CC) in occasione della sua seduta del 3 aprile 2000.

L'ESR ha allora intrapreso varie azioni giudiziarie. Ha dapprima presentato una petizione dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello che l'ha però giudicata irricevibile (sentenza del 24 luglio 2001). Rivelatasi infruttuosa la prima via intrapresa, nel settembre 2001, ha intrapreso una procedura esecutiva in relazione ad una fattura mensile per i costi di smaltimento dei RSU, ottenendo il rigetto definitivo dell'opposizione del comune con decisione confermata anche dal Tribunale federale (sentenza del 19 marzo 2003). Il comune ha dunque dovuto procedere al pagamento della fattura relativa al mese di agosto 2001 di CHF 17'783.75, più CHF 2'886.45 di interessi maturati e spese.

Nel maggio 2004 l'istanza di rigetto dell'opposizione per un nuovo precetto esecutivo concernente il periodo compreso tra il mese di gennaio 1996 e il mese di novembre 2003 inoltrata dall'ESR fu respinta dalla Pretura di Lugano.

Visto il perdurare della vertenza, l'accrescere continuo dell'importo oggetto di contestazione e le incognite relative all'esito del contenzioso, il Municipio di allora ritenne opportuno e giustificato intavolare trattative per giungere a una soluzione extragiudiziale. Con messaggio municipale no. 11/05 dell'11 maggio 2005 il Municipio sottopone al CC una convenzione che proponeva la liquidazione di tutte le pretese dell'ESR maturate fino al 31 dicembre 2004 per complessivi CHF 2'192'311.76 (di cui CHF 450'466.21 interessi di mora) con il pagamento di CHF 1'500'000.—, mentre che a partire dal 1° gennaio 2005 il comune avrebbe dovuto procedere al pagamento integrale delle tasse di smaltimento dei RSU. Nella seduta del 20 giugno 2005 del CC il messaggio municipale non fu accettato, in quanto non ottenne la maggioranza qualificata prevista dalla legge organica comunale (LOC). Da segnalare che nella convenzione il comune di Bioggio si riservava di richiedere al Consiglio di Stato il riconoscimento di un eventuale indennizzo in virtù delle nuove normative cantonali in materia e l'ESR confermava la sua disponibilità a tenere in considerazione l'interesse del comune di Bioggio all'acquisto del terreno di sua proprietà (nel frattempo venduto alle AIL).

Richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale (TF) del marzo 2003, nell'agosto 2005 l'ESR notifica al comune le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti dal gennaio 1996 al luglio 2005 reclamando un importo di CHF 1'896'422.35 più interessi. Nel settembre 2005 il comune di Bioggio presenta un ricorso di diritto pubblico dinanzi al TF, chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESR. Con sentenza dell'8 maggio 2006 il TF accoglie il ricorso del comune di Bioggio, in quanto la decisione dell'ESR, pronunciata quale ultima istanza cantonale senza alcuna possibilità per il comune di adire

un'istanza superiore, risultava arbitraria e doveva perciò essere annullata. Gli atti furono trasmessi al Consiglio di Stato, a cui incombe la vigilanza sull'attività dell'ente, affinché si adoperasse e provvedesse ad adeguare il sistema dei mezzi d'impugnazione e porre rimedio alla lacuna legislativa ticinese. Il Consiglio di Stato procede alla modifica della legge di procedura per le cause amministrative (art. 71 lett. B LPamm) istituendo la competenza del Tribunale Cantonale Amministrativo (TRAM) a giudicare "le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo stato o un altro ente di diritto pubblico è parte". La novella legislativa entra in vigore nel mese di marzo 2007 (BU 15/2007).

L'Azienda Cantonale dei Rifiuti (subentrata nel frattempo all'ESR) il 30 luglio 2007 inoltra al TRAM una petizione chiedente che il comune di Bioggio fosse condannato a versare all'ACR l'importo di CHF 2'468'967.55 più interessi di mora del 5% pari a CHF 659'640.90 per consegna e smaltimento rifiuti nel periodo gennaio 1996 – settembre 2007, a cui vanno aggiunti le fatture emesse dopo tale data e gli interessi maturati in seguito, sostenendo in sostanza che la convenzione sottoscritta tra le parti nel 1989 doveva essere intesa nel senso che l'esonero dal pagamento delle tasse di smaltimento dei RSU sarebbe stato valido unicamente sintanto che sul territorio di Bioggio fossero esistiti degli impianti di **incenerimento** dei rifiuti. Una volta venuta meno questa condizione, non sussisterebbero più i presupposti per far beneficiare il comune di un simile privilegio. Il comune di Bioggio si è opposto argomentando che l'ACR gestisce ancora delle installazioni per la raccolta e il compattamento dei rifiuti prima del loro trasferimento presso altri impianti di smaltimento, nonché un centro per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti speciali che sono comunque fonte di notevoli disagi, per cui interpretando alla lettera la convenzione in questione sussistono a tuttora i presupposti che erano a suo tempo concordati tra le parti per esentarlo dal pagamento delle tasse di smaltimento dei RSU.

Nell'agosto 2008 si è tenuta un'udienza in occasione della quale le parti hanno riconfermato le loro contrapposte tesi ed in seguito hanno notificato le prove di cui chiedevano l'assunzione. Nell'agosto dell'anno successivo il giudice delegato ha dichiarato chiusa l'istruttoria.

Sentenza del TRAM del 28 luglio 2011

Con decisione del 28 luglio scorso il TRAM ha integralmente accolto la petizione introdotta dall'ACR e condannato il comune di Bioggio a versare alla controparte, a titolo di tasse per la consegna e lo smaltimento dei RSU relative al periodo gennaio 1996 – febbraio 2011 CHF 3'273'892.95, oltre interessi al 5% sulle singole rate mensili a far tempo dalla fine del mese successivo a quello a cui esse si riferiscono ammontanti a CHF 1'158'626.41. La principale motivazione è costituita dal fatto che secondo il giudice il contenuto della convenzione era sin dall'inizio lesivo del diritto federale applicabile poiché in contrasto con il principio di causalità sancito dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente e che quindi l'allora ESR aveva la facoltà di annullare unilateralmente la convenzione. Per quanto riguarda l'esatta portata della convenzione il giudice ha ritenuto che a seguito della demolizione dell'impianto di incenerimento è venuto a mancare il motivo che aveva giustificato originariamente la gratuità del servizio di smaltimento dei RSU.

A fronte di questa avversa decisione del TRAM che, in sostanza cassava totalmente le argomentazioni del comune, il Municipio ha ritenuto di interpellare, oltre che il proprio legale, altri giuristi competenti in materia. Le loro conclusioni coincidevano nel ritenere che un ricorso in materia di diritto pubblico al TF avrebbe avuto ben poche possibilità di successo in quanto si sarebbe dovuto dimostrare che ambedue le motivazioni addotte erano errate, la seconda addirittura arbitraria. Il Municipio, dopo aver valutato i pro e i contro di un tale passo, vale a dire le scarse possibilità di un esito favorevole d'una parte e le conseguenze finanziarie sempre più onerose dall'altra costituite dal continuo accumularsi degli interessi passivi a seguito del perdurare della vertenza, ha, a maggioranza, ritenuto che non sussistevano i presupposti per proseguire la causa decidendo, di principio, di non ricorrere e quindi di pagare quanto dovuto, ma comunque di sottoporre la questione ai consiglieri comunali in una seduta informativa tenutasi il 30 agosto 2011. La maggioranza dei membri del CC presenti hanno richiesto in ottemperanza ai disposti della LOC una convocazione d'urgenza di un CC specifico. Il Municipio ha quindi allestito un apposito messaggio municipale (no. 31-2011 consultabile sul sito del comune) e convocato il CC per il 6 settembre 2011. Il legislativo comunale con risoluzione adottata con 10 voti favorevoli e 15 contrari (su 25 consiglieri comunali presenti) ha deciso di **non** continuare la lite e quindi di procedere al pagamento di quanto dovuto sulla base della sentenza del TRAM. E' stato inoltre rivolto l'invito al Municipio di richiedere comunque al Consiglio di Stato un indennizzo sulla base della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente in considerazione degli importanti impianti di pertinenza dell'ACR tuttora esistenti sul territorio comunale.

Conclusione

Il Municipio è dunque chiamato a dar seguito alla sentenza del TRAM e procedere al pagamento delle fatture scoperte per lo smaltimento dei rifiuti dal 1° gennaio 1996 ad oggi e degli interessi negativi maturati nel frattempo. Da evidenziare che il pagamento dell'importo dovuto, ammontante complessivamente a ca. CHF 4,6 milioni, non avrà effetto sul risultato di gestione del corrente anno in quanto sarà compensato a bilancio con l'accantonamento contabile costituito nel corso degli anni. Infatti ogni anno, per evitare distorsioni nei conti annuali, si è proceduto comunque a registrare e ad accantonare contabilmente l'importo delle fatture non pagate inclusi gli interessi di mora. Il pagamento intaccherà però la liquidità del Comune poiché dovranno essere reperiti i fondi necessari utilizzando le disponibilità liquide e/o contraendo dei prestiti bancari.

Il Municipio ha voluto esporre in modo compiuto e dettagliato i fatti di questa vicenda così come si sono svolti e senza indicazioni di merito per permettere ad ogni cittadino di farsi autonomamente una propria opinione.

Per il Municipio di Bioggio

Il sindaco, Mauro Bernasconi